



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA

SEZIONE 01 Viale Miramare 41

Si comunica a:



---

COMUNE DI MANFREDONIA  
PIAZZA DEL POPOLO N. 8  
71043 MANFREDONIA  
FG

---

Comunicazione di cancelleria

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **590/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **DI SIBIO MICHELE**

Depositata Sentenza Numero: **15/2020** in data : **24/02/2020**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*




Difeso da:

*Resistente Principale*

**COMUNE DI MANFREDONIA**

Difeso da:



Manfredonia 24/02/2020

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

N. 15/9020 SENT.  
N. 590/19 R.A.C.  
N. \_\_\_\_\_ REP.  
N. 135/2020 CRON.

Il Giudice di Pace di Manfredonia, **dott. Michele Di SIBIO**,  
ha pronunciato la seguente

### Sentenza

nel giudizio civile n. 590/2019 R.G., passato in decisione all'udienza del 7 febbraio 2020, ad  
oggetto opposizione a sanzione amministrativa,

tra

██████████, nato a ██████████ il ██████████, ivi residente in ██████████ -ricorrente-

E

Comune di Manfredonia, come legalmente rappresentato, difeso dall'avv. Teresa Totaro,  
giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed espressamente  
autorizzata dalla deliberazione di C.S. n. 13 del 4.2.2020 -resistente-

### CONCLUSIONI

Come da verbale di causa che qui abbiassi per riportato e trascritto.

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione ex artt.132 cpc e 181 disp.att.cpc. come  
novellati dalla legge 69/2009 di riforma.**

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

In effetti, va considerata condivisibile la censura evidenziata dal ricorrente in merito alla  
visibilità della segnaletica specifica ed alle modalità con cui la stessa è stata apposta.

Sul punto, va premesso che, effettivamente l'art. 79 del Regolamento di Esecuzione e di  
attuazione del Codice della Strada prevede una distanza minima di 80 metri tra il segnale  
stradale e l'ingresso nella zona a traffico limitato.

Argomento, questo, ampiamente affrontato in giurisprudenza e ritenuto motivo idoneo, in  
caso di inosservanza, a giustificare l'annullamento del verbale elevato (per tutte si veda la  
sentenza n. 28210 del 2014, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, sez. civ. VIII, Dott.  
Rufini, a mezzo della quale lo stesso accoglieva il ricorso e dichiarava nulli i verbali elevati  
mediante strumentazione elettronica per violazione della Ztl precisando che "l'art. 7/10 del  
Codice della Strada prescrive la necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato  
nonché dei varchi di accesso, segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni deve essere

*idonea a essere percepita dall'utente della strada (art. 77 e ss. del reg. att. Del C. della S.) a tal fine i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti a una distanza minima di m. 80 dalla zona interessata (art. 79 reg. att. C. della S.) percettibili dall'utente della strada anche in relazione alla velocità consentita (km 50/h per il tratto urbano). La rilevanza della dedotta carenza di segnaletica del divieto di accedere ai varchi della zona a traffico limitato e l'inidoneità di tale segnaletica, in quanto non posta a distanza adeguata dal luogo in cui è posto il dispositivo di rilevazione automatica, nel caso de quo, va valutata anche in relazione alla necessità che la preventiva segnalazione, per spiegare l'effetto di avvertimento, dovrebbe essere posta, a congrua distanza tra l'intersezione e la successiva postazione, gravando sulla amministrazione l'onere di provare tale circostanza (Cass. n. 608 del 2011)"*

Detto ciò, fermo restando che non pare in contestazione l'apposizione di segnaletica ad una distanza inferiore a quella codificata, pur non volendo considerare perentoria tale mancanza e, conseguentemente, riconoscere al giudice uno spazio interpretativo contrastante con tale dato, non potrà che confermarsi una pronuncia a favore della inidoneità della segnaletica specificamente applicata al singolo tratto di strada.

Depongono in tal senso, infatti, sia la circostanza che sul singolo tratto di strada risulta la presenza di grossi alberi di pino, sicuramente limitativa della visibilità (vedasi reperti fotografici allegati dalla parte ricorrente) e sia che l'odierno istante non è residente nell'ambito della città di Manfredonia (elemento, questo, che sicuramente depone a favore di una non buona conoscenza dell'assetto stradale cittadino).

Alla luce di tanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione elevata.

In assenza di difesa tecnica (sul punto vedasi Cass. Civile 8413 del 27.04.2016), l'ente resistente andrà condannato a rimborsare esclusivamente l'importo del contributo unificato versato e le spese postali per la trasmissione del ricorso.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Manfredonia, **dott. Michele Di SIBIO**, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ nei confronti del Comune di Manfredonia, come legalmente rappresentato, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale V/28209Z/2019 (Prot. 7245/2019) elevato in data 20.07.2019;

2. condanna l'ente residente, come legalmente rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 52,15, di cui Euro 43,00 versati per contributo unificato ed Euro 9,15 per spese postali.

Così deciso in Manfredonia, il 7 febbraio 2020

Il Giudice di Pace

**dott. Michele Di Sibio**



**24 FEB 2020**

**V° depositato in Cancelleria oggi**



**FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**  
**Rag. Giuseppe RIZZI**